

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

92° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (1885) (Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri; Coccia ed altri; Allocca e Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1342, 1349
BARDI, relatore alla Commissione	1347
FINIZZI	1342, 1348
FOLLIERI	1342, 1345, 1347 e <i>passim</i>
MARIS	1349
TOMASSINI	1347
TROPEANO	1345, 1347

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Coppola, Dal Falco, Di Benedetto, Filetti, Finizzi, Follieri, Maris, Montini, Petrone, Leone, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Zuccalà.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Fenoaltea e Terracini sono sostituiti rispettivamente dai senatori De Matteis e Maccarrone Pietro.

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (1885) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri; Coccia ed altri; Allocca e Bernardi; Girardin ed altri; Cacciatore ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Alini, Carrara Sutour, Luzzatto; Coccia, Spagnoli, Valori, Benedetti, Cataldo, Guidi, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Rossinovich, Sabadini, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Sacchi, Tognoni, Traina, Tuccari; Allocca e Bernardi; Girardin, Zanibelli, De Poli, Cavallari, Pisicchio; Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Alini; già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 24 novembre scorso abbiamo ascoltato la relazione del senatore Bardi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F I N I Z Z I . Sento innanzitutto il dovere di riconfermare la piena disponibilità del Gruppo liberale per un positivo esame del disegno di legge; devo però anche esprimere la convinzione che occorre una discussione ampia ed esauriente, perchè è nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro che il provvedimento non crei discrasie e malcontenti e sia veramente rispondente alle finalità che il legislatore si è poste.

Entrando nel merito, il testo approvato dalla Camera dei deputati, a mio parere, as-

seconda le finalità che il legislatore si è posto; ma ritengo che numerose norme debbano essere emendate e riesaminate, in quanto in esse appare in maniera quanto mai manifesta, direi a volte grossolana, un pregiudizio classista, di parte, che turba ogni principio di sana giustizia, toglie serenità e obiettività alla portata delle norme, introduce e consacra nella legge dei principi, quale quello della conflittualità permanente, che mi auguro vengano superati alla fine del nostro esame, perchè non credo tornino ad onore del legislatore. Si fa presto a fare dichiarazioni demagogiche, ma non credo che esse giovino alla democrazia e alla popolazione tutta del Paese.

Poichè desidero essere breve, concludo anticipando la presentazione di numerosi emendamenti e rivolgo un invito alla Commissione ad esaminarli spassionatamente; pur senza porre alcun limite di tempo alla discussione, spero che l'iter del provvedimento possa essere rapido, ma non frettoloso. Ecco perchè rivolgo un vivo appello agli onorevoli colleghi, all'onorevole Presidente e all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affinchè la discussione sia esauriente ed ampia, avendo un solo fine: che il provvedimento risponda ai principi di una giustizia assolutamente obiettiva.

F O L L I E R I . Onorevole Ministro, onorevoli sottosegretari, onorevoli colleghi, ritengo che si sia purtroppo determinata una condizione di spirito non certo opportuna per un esame in profondità di questo disegno di legge, che è il frutto di un ampio esame da parte delle Commissioni giustizia e lavoro della Camera dei deputati su diversi disegni di legge, di cui uno d'iniziativa governativa, presentato dall'allora ministro di grazia e giustizia onorevole Gonella, concernenti una nuova disciplina delle controversie individuali del lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Il Gruppo che rappresento è disponibile per una rapida approvazione di questo disegno di legge, perchè avverte il disa-

gio delle categorie dei lavoratori che, quando chiedono giustizia, si trovano di fronte ad una tale lungaggine processuale, per cui un processo di lavoro, stando ai risultati trasmessi dallo stesso Ministero, dura, più o meno, dai sette agli otto anni e qualche volta anche di più.

Fatta questa premessa generale, vorrei anche aggiungere che il disegno di legge, a mio parere, ha subito nel corso del suo *iter* alla Camera dei deputati uno snaturamento. Infatti, per la unificazione dei vari disegni di legge presentati, era stata nominata una Sottocommissione che, dopo un proficuo lavoro, aveva proposto alle Commissioni riunite un testo unificato che forse poteva essere accolto nella sua interezza. Il lavoro della Sottocommissione è stato però in parte rivisto in sede di Commissioni riunite e sono state accolte soluzioni che fanno di compromesso, che violano determinate disposizioni della nostra Costituzione e principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi della Commissione che il codice di procedura civile del 1942, il quale aveva fatto proprie alcune istanze della dottrina in materia di controversie del lavoro, venne considerato, ed in effetti era, un prodotto della nostra mentalità e delle nostre tradizioni giuridiche ed era tale da ridurre notevolmente l'*iter* dei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di lavoro.

I colleghi sanno, tuttavia, qual è stata la conclusione di quel codice che aveva attuato il principio dell'impulso d'ufficio in ogni atto del procedimento. Quel codice cadde miseramente perchè non erano stati preventivamente apprestati i mezzi necessari perchè venisse attuato. Sono dell'avviso che esso rappresentasse il meglio che poteva essere stato fatto dalla dottrina e dai legislatori in questo secolo. D'altro canto, la constatazione che non furono approntati i mezzi necessari mi spinge alla stessa considerazione per il presente provvedimento.

Non è mia intenzione adesso discutere sul merito, cioè se il devolvere la competenza

delle controversie di previdenza e di assistenza obbligatorie al pretore titolare dell'ufficio nella sede ove è il tribunale sia la decisione migliore. Desidero semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che se, come si prevede all'articolo 30, entro novanta giorni dovremo dare attuazione alla legge, sono dell'avviso che, indubbiamente, dobbiamo predisporre gli uomini e i mezzi necessari. Da informazioni raccolte, infatti, pare che i magistrati che dovrebbero essere addetti alle sezioni speciali del lavoro, nelle preture e nei tribunali in grado d'Appello (nulla si dice per la Cassazione i cui componenti da sette vengono ridotti a cinque), dovrebbero essere quanto meno un terzo dell'attuale organico della Magistratura. Sinceramente, non so fino a che punto ciò sarà possibile, dal momento che gli attuali magistrati sono circa cinque o sei mila.

Ma vi è di più. Noi che oggi svolgiamo la nostra attività di parlamentari, unendola a quella che un tempo era la nostra professione, cioè a dire l'avvocatura, sappiamo che dalla Cassazione ai tribunali, alle preture vi è carenza assoluta di magistrati e di personale ausiliario. Giorni fa, se non vado errato, abbiamo votato un ordine del giorno del senatore Fenoaltea il quale, rendendosi interprete di una segnalazione fatta dal Consiglio dell'ordine presso il tribunale di Roma, ha chiesto un congruo aumento di organico di cancellieri e di dattilografi giudiziari perchè, presso quel tribunale, pendevano ben cinquemila sentenze civili che non potevano essere pubblicate per mancanza, appunto, del personale che le trascriveva.

Sono dell'avviso che tale fenomeno di lentezza — che ritengo sia anche un fenomeno di negligenza e di scarso attaccamento al lavoro negli ambienti giudiziari — sarà reso più grave con l'applicazione di questo disegno di legge il quale, tuttavia, nella sua struttura è accettabilissimo. Allorchè si intende portare, infatti, il giudizio del lavoro sullo stesso piano — per quanto concerne l'immediatezza — del procedimento penale, si afferma un principio largamente avvertito dalla coscienza sociale. Si potrà discutere con obiettività sul fatto che il provvedimento

necessita anche di molti mezzi, dal momento che presuppone un diverso impiego di personale. D'altro canto, si è detto che nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il 1972 bisognava prevedere anche aumenti di capitoli di spesa per ciò che attiene al patrocinio gratuito. Tale argomento è importantissimo in materia di lavoro, perchè si riferisce anche all'assistenza e previdenza obbligatoria.

Vi è stata, in proposito, una lunga discussione che avrebbe dovuto finire con una proposizione tendente a far sì che tutte le cause di lavoro, di qualunque importo e a chiunque riferite, dovessero essere esenti da imposte, da tasse, da « balzelli », da registrazioni, da spese in una parola, necessarie per le varie operazioni. Doveva essere un servizio pubblico, sopportato equamente anche da coloro, i quali traggono dall'attività giudiziaria i mezzi di sostentamento. Ciò, invece, non è avvenuto: tuttavia, nell'articolo 16 delle disposizioni transitorie del presente disegno di legge è stabilito: « Ha diritto ad essere ammesso al patrocinio statale la parte dei giudizi che sia iscritta nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni, purchè la causa non sia manifestamente infondata ».

È recepito qui il criterio da noi fissato nel progetto relativo al patrocinio statale, tuttora giacente nell'altro ramo del Parlamento. Nel successivo comma dello stesso articolo 16, si innova quello che era il nostro progetto. Infatti, in esso si legge: « L'ammissione al patrocinio statale è disposta, su istanza contenuta negli atti di cui agli articoli 437 e 438-bis del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, ovvero con atto separato redatto in carta semplice, con decreto motivato del giudice adito, da pronunciare non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, e vale per ogni stato e grado di giudizio ».

Non si parla più della Commissione che noi prevedevamo nel progetto sul patrocinio statale, ma è lo stesso giudice il quale, con

decreto motivato, ammette la parte al gratuito patrocinio che vale per ogni stato e grado del giudizio.

Sono dell'avviso che tale criterio debba essere approvato, soprattutto perchè ci troviamo di fronte ad un rito particolare, quale quello del processo del lavoro, che per la maggior parte delle volte si svolge tra persone non abbienti e detentori di ricchezze che, seppure non immense, sono certamente superiori a quelle della parte che richiede il riconoscimento dei propri diritti. Ho l'impressione, però, che questo criterio sia stato compromesso: meglio sarebbe stato fissare *sic et simpliciter* la gratuità assoluta dei giudizi.

Altri principi sulla gratuità sono stati fissati per la disciplina delle controversie previdenziali e ritengo che debbano trovare unanime consenso.

Considerando, perciò, la struttura del disegno di legge, dovremmo convenire che può essere approvato. Sono dell'avviso, infatti, che tale intelaiatura corrisponda ad una esigenza fortemente avvertita dalla nostra società.

Vi sono però delle disposizioni che dovrebbero essere migliorate. Con ciò non esprimo soltanto un mio giudizio critico, bensì un giudizio avanzato anche dall'onorevole Coccia (presentatore di uno dei disegni di legge) il quale, nel corso di una intervista, ha riconosciuto che il provvedimento potrebbe essere approvato dal Senato, anche se possono muoversi dei rilievi e sul piano formale e per quanto attiene a qualche disposizione. Nell'articolo 429, ad esempio, si è arrivati — nonostante un esame molto approfondito — ad un compromesso sui rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente e prevalentemente attività economica. Non si è potuto, infatti, stabilire che anche i dipendenti degli enti pubblici debbano far ricorso, quando si tratta di rapporti controversi individuali di lavoro, all'autorità giudiziaria ordinaria. Com'è noto, tali rapporti oggi vengono devoluti al Consiglio di Stato.

Sono di parere decisamente contrario, nel senso che tutti i rapporti di lavoro, indipen-

dentemente dal fatto che il datore di lavoro sia lo Stato, non sono dissimili nel loro contenuto, negli obblighi e nei diritti, da quelli che si stabiliscono nella vita associata fra un datore di lavoro privato e un qualunque cittadino che presti la sua attività di forza di lavoro o di forza intellettuale.

Quindi a me pare che anche questo punto meriti un particolare esame: dobbiamo affermare la unicità di giurisdizione, perchè i cittadini tutti hanno pari diritti e pari doveri. Se noi diamo ad una larga aliquota di cittadini, che debbono far ricorso alla giustizia per vedere riconosciuti i loro diritti, la possibilità di definire rapidamente i loro processi, perchè questa stessa possibilità non deve essere concessa ad un'altra aliquota di cittadini, che tra l'altro aumenta sempre più di numero per la sempre maggiore importanza che lo Stato e il parastato stanno assumendo nel campo delle attività produttive? Pensate a cosa significa per un impiegato dello Stato, che chiede il riconoscimento di un suo diritto negatogli da un qualunque burocrate — i burocrati sono a volte gli interpreti più esosi e più fiscali delle disposizioni dell'amministrazione statale —, dover ricorrere ai tribunali amministrativi e poi al Consiglio di Stato, mentre, invece, potrebbe adire il giudice del lavoro, giustamente individuato nel pretore, che in pochissimo tempo potrebbe risolvere il suo problema.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è ben fondato, ma nel quale vi sono dei punti che devono essere riveduti da noi. È un provvedimento che può essere migliorato.

Ad esempio, in merito alla modifica dell'articolo 429 del codice di procedura civile, forse si contraddice ad una sentenza della Corte costituzionale quando si prevede il rapporto di agenzia. La Corte costituzionale con sentenza del 25 maggio 1970, n. 75, ha stabilito, in relazione a questo rapporto, che l'agente ha diritto non ad un salario o ad uno stipendio, cioè ad una retribuzione sicura, ma alla provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione, con la conseguenza che, data la natura del rapporto, non può essere garantito all'agente il minimo vitale.

T R O P E A N O . La Cassazione è però di diverso avviso in materia.

F O L L I E R I . Rispetto le decisioni della Cassazione, ma ritengo che l'interprete ufficiale della Costituzione sia solo la Corte costituzionale.

Pertanto l'inclusione nell'articolo del rapporto di agenzia solleva in me delle perplessità. La posizione dell'agente — dice infatti la Corte costituzionale — e quella del subordinato non sono identiche, nè sono assimilate nella disciplina legislativa. Anche su questo punto, quindi, potrebbe riscontrarsi il germe di una incostituzionalità. Esamineremo perciò anche questo punto e cercheremo di superarlo; ma comunque nell'articolo 429 deve essere incluso anche il rapporto di lavoro dei dipendenti statali.

Un altro punto che a me pare suscettibile di miglioramento è quello relativo al tentativo facoltativo di conciliazione. Ritengo che esso debba essere reso obbligatorio. In tal modo si otterrebbe quanto meno il risultato di eliminare un gran numero di controversie, soprattutto se il tentativo di conciliazione fosse effettuato, non come si fanno oggi le visite dei medici della mutua, per telefono, ma da parte di persone dotate di sensibilità e che tengano nel giusto conto le richieste dei lavoratori e la loro necessità di conseguire rapidamente il riconoscimento delle prestazioni effettuate. Sarebbe perciò opportuno, a mio avviso, modificare l'articolo 430 nel senso di prevedere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

La competenza esclusiva del pretore risponde senz'altro a giusti criteri per diverse considerazioni. Ai pretori è già stata affidata la disciplina sui licenziamenti individuali — legge n. 604 del 1966 — e sullo statuto dei lavoratori — legge n. 300 del 1970 —; quindi il pretore ha già una competenza funzionale che assorbe gran parte delle attività lavorative. E ritengo che sia giusto che il pretore sia il giudice competente nelle controversie individuali del lavoro, anche in considerazione del fatto che esso è l'autorità giudiziaria più vicina al domicilio, alla residenza del lavoratore o al luogo dove egli presta

la sua opera. Ritengo anche che, attribuendosi al giudice monocratico questa funzione giurisdizionale, si sia guadagnato in speditezza. Del resto, come gli onorevoli commissari sanno, è stato recentemente presentato un disegno di legge che prevede, rinnovando un'esperienza già fatta nel 1912-1913, il giudice unico anche in tribunale e la riduzione dei componenti del collegio in Corte di appello da 5 a 3 e in Cassazione da 7 a 5.

Ma io credo che per la conoscenza dell'ambiente — che è un elemento particolarmente importante per la possibilità che ha il magistrato, come previsto dalla legge, di chiamare i rappresentanti delle associazioni sindacali a dare un parere — il pretore sia il giudice ideale. Rimane tuttavia un problema — cui deve far fronte il Governo — che onestamente dobbiamo segnalare. Secondo l'ordinamento giudiziario, coloro i quali risultano vittoriosi in concorsi della magistratura vengono assegnati ai tribunali come uditori; poi diventano aggiunti (con un esame che adesso è stato abolito, dal momento che da due o tre anni non è stata più espletata la relativa procedura), dopo di che debbono immediatamente, sempre per legge, trascorrere due anni nelle preture. Questa prassi deve essere cambiata, dal momento che soprattutto nelle preture, dove sono frequenti le controversie di lavoro, debbono essere destinati uomini muniti di una certa preparazione. Preparazione che neanche il disegno di legge ha voluto completamente dimenticare, perchè nell'articolo 28 delle disposizioni transitorie viene precisato che: « Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale ». Non solo, ma si prevedono anche dei corsi specializzati; infatti, il quinto comma dell'articolo 26, sempre delle disposizioni transitorie, prevede: « Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia ».

Ecco perchè sono dell'avviso che il pretore possa essere ritenuto il più valido giudice del lavoro.

Quanto al procedimento, desidero fare un'osservazione preliminare. Il processo inizia col deposito del ricorso; il pretore, nei cinque giorni successivi, fissa l'udienza di comparizione (che è anche di discussione), la quale deve svolgersi entro quaranta giorni. In tale periodo il pretore acquisisce tutti gli elementi, come le documentazioni depositate dall'attore convenuto nella comparsa di giudizio (che è tenuta in limiti molto brevi e molto ristretti). Immediatamente dopo l'udienza, se non sono necessarie delle prove orali — e se le parti hanno i testimoni presenti dai quali il pretore ha l'obbligo di raccogliere le dichiarazioni nella stessa giornata — il pretore, sulla scorta della documentazione e di quanto è stato detto, così come avviene nel rito penale, emette la sua decisione. Il dispositivo, per legge, è titolo esecutivo. Il pretore ha quindici giorni di tempo per depositare la motivazione della sentenza. Si può ottenere la sospensione della esecuzione da parte del giudice d'Appello quando sussistano gravi motivi, però fino alla somma di 500 mila lire. Ebbene, sono del parere che questo non sia un criterio da seguire. Se il tribunale, come si intende, può sospendere la esecuzione, deve sospenderla anche se si tratta di somme inferiori alle 500 mila lire, quando sussistano le condizioni volute dalla legge.

Il provvedimento in esame, inoltre, è senza dubbio valido e presenta una notevole snellezza. Però, quando si attribuisce all'ufficio l'obbligo di modificare il ricorso, di modificare le comparse, tutti quelli che sono gli atti che riguardano il procedimento, allora nutro notevoli perplessità. In base alla esperienza, infatti, anche quando si tratti di procedimenti nei quali le cancellerie debbono, d'ufficio, procedere, se non c'è il pungolo della parte, molte cose rimangono sospese. E rimarranno sospese soprattutto nelle preture nelle quali manca il titolare, il giudice, il cancelliere, l'ufficiale giudiziario tanto da divenire sedi inutili e non funzionali, affidate

qualche volta ad un vice pretore che si deve dibattere tra mille difficoltà.

Mi pare, quindi, che il voler dare tutti i compiti alla cancelleria, come impulso di parte, raggiunga un effetto contrario; e, inoltre, che la procedura di ricorso sia la più macchinosa.

Sono del parere che bisognerebbe restituire alla parte questo potere di impulso processuale: la parte fa la citazione, la parte fissa l'udienza, la parte...

B A R D I, *relatore alla Commissione*. Vogliamo tornare al giudizio normale, allora?...

F O L L I E R I. No. Con la citazione si fissa soltanto l'udienza innanzi al magistrato; il resto rimane uguale. Ma stabilire che il processo debba essere iniziato con citazione, invece che con ricorso, a mio avviso, accelera i tempi. Tengo a precisare, comunque, che questo è soltanto un punto di vista del tutto personale.

Invece ho l'impressione che il disegno di legge non possa essere approvato nelle disposizioni riguardanti gli articoli 439 e 439-*bis* del Codice, in cui si stabilisce che per fornire al pretore tutta la carica giudiziaria di cui ha bisogno per arrivare all'accertamento della verità, si attribuiscono dei poteri sui quali nutro delle perplessità. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 439, che concerne l'udienza di discussione della causa, è detto: « La mancata comparizione delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione ».

Cosa significa? Vuol dire che la contumacia è una colpa?

T O M A S S I N I. C'è una disposizione del codice di procedura civile, secondo la quale il giudice può liberamente valutare se la parte non si presenta...

F O L L I E R I. È l'articolo 232 del codice di procedura civile.

Ciò che volevo sottolineare, però, è il fatto che in questo caso esiste la semplice contumacia delle parti e noi non possiamo attribuire al giudice un potere punitivo.

Questa è una disposizione, secondo me, che ci fa tornare indietro nei secoli, all'epoca feudale, quando la contumacia era ritenuta ammissione di responsabilità.

T R O P E A N O. Secondo me, nel discutere questo disegno di legge, bisogna tener conto delle innovazioni di carattere essenziale. Si è voluto dare ad alcune di queste norme valore di ordine pubblico e non di ordine privatistico.

F O L L I E R I. Ci dobbiamo battere per lo sviluppo delle istituzioni democratiche, ma non possiamo creare situazioni preferenziali.

Vi è poi, nell'articolo 439-*bis*, una norma in cui si stabilisce che il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile: egli potrebbe — dunque — anche deferire il giuramento decisorio.

Si tratta di rilievi che vanno tutti esaminati con molta cautela. Così come con cautela va esaminata la norma che prescrive che il giudice, nella stessa udienza, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio. Dobbiamo renderci conto che un magistrato, specie se giovane, senza grande esperienza, potrebbe trovarsi in difficoltà nel pronunciare la sentenza *illico et immediate*, senza avere la possibilità di consultare la giurisprudenza, nè di riflettere sulle acquisizioni testimoniali. Perchè allora non ritardare di 15 giorni la pronuncia della sentenza? Stabiliamo che, terminata la discussione, il pretore ha 15 giorni di tempo per emettere la sentenza. Per voler accorciare troppo l'iter dei processi, rischiamo veramente di andare contro gli interessi dei lavoratori. Tra l'altro abbiamo stabilito che l'acquisizione delle prove deve avvenire nel corso della stessa udienza; quindi occorre dare al giudice il tempo necessario per una opportuna riflessione su di esse.

Infine, il terzo comma dell'articolo 448 stabilisce che: « Il giudice, quando condan-

na al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto». Dico subito che dalla mia esperienza professionale ho tratto sempre il convincimento che la parte forte, il datore di lavoro, quando può allungare i tempi della causa nelle controversie lo fa sempre, perchè poi, anche se paghera gli interessi, la svalutazione monetaria è tale che egli trarrà sempre un vantaggio nei confronti del lavoratore che ha vinto la causa. Però, se stabiliamo un interesse del 10 per cento dal momento nel quale si è maturato il credito, non è giusto aggiungere anche il criterio della svalutazione monetaria, perchè in questo caso si tratta di un credito di valuta e non di valore, per cui quel criterio non è applicabile. L'interesse del 10 per cento è già compensativo dell'eventuale svalutazione, tanto più che il nostro proponimento è quello di definire la causa in 40 giorni e in così breve spazio di tempo la svalutazione non può avere che una incidenza irrilevante.

F I N I Z Z I . Altrimenti, la legge non sarebbe classista!

F O L L I E R I . Ritengo che un altro principio debba essere studiato con molta attenzione — pur ripetendo che io non sono contrario al disegno di legge in sè — e che occorra una legge giusta per tutti, anche per coloro che sono le controparti nel processo di lavoro. Nell'articolo 448-*quater* è detto: « Quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa ». Ci troviamo di fronte alla distinzione dell'*an* e del *quantum*. È accertato, cioè, che il lavoratore debba avere una certa somma; per ciò che riguarda il « quantum » si tratta di stabilire come esso possa venire accertato dal magistrato.

Ritengo altresì importante non stabilire la preclusione della inappellabilità per la sentenza fino a 50 mila lire, come stabilito all'articolo 452. L'onorevole Ministro del

lavoro sa, per esempio, che nelle grandi fabbriche, qualche volta, per poter accertare se un determinato emolumento è dovuto, si lancia un *ballon d'essai* inviando due o tre cause innanzi al pretore e, qualora questi si pronunzi affermativamente, le fabbriche sono costrette al pagamento della somma. Si parla a tal proposito di « cause-campione ». Sono dell'avviso che in materia bisognerebbe lasciare integro il secondo grado, dal momento che alle cause-campione è possibile ne seguano altre che interessano diverse centinaia o migliaia di lavoratori.

Qualche rilievo potrebbe essere mosso anche per quanto attiene l'articolo 2113 del codice civile. Mi riservo tuttavia di trattarne in sede di discussione dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie.

Deve essere senz'altro approvato, invece, il criterio stabilito per le controversie di carattere previdenziale e di assistenza obbligatoria. In sostanza, oggi, un lavoratore che chieda ai vari enti e istituti il riconoscimento dei propri diritti si vede preclusa regolarmente la strada giudiziaria, allorchè sia trascorso un certo termine. Tutte queste decadenze e preclusioni, con l'articolo 8 delle disposizioni transitorie, cadono e sono dell'avviso che ciò rappresenti una grande conquista per i lavoratori. Lo stesso dicasi per la pregiudizialità del ricorso amministrativo, grazie alla quale se un lavoratore adisce immediatamente l'autorità giudiziaria senza aver esperito ricorso amministrativo, il giudice — che prima dichiarava inammissibile l'istanza e quindi precludeva tutto — adesso deve attendere le decisioni dell'autorità amministrativa con il relativo *iter*.

Altro principio valido è quello relativo al lavoratore che, rimasto soccombente nei giudizi per l'ottenimento di prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese. Ciò è veramente importante perchè, come risulta anche dalla nostra esperienza e dalla stessa pratica, molto spesso gli interessati non facevano le cause per paura di rimetterci anche le spese giudiziarie.

Un rilievo, inoltre, sull'articolo 24 delle norme transitorie. Esso recita: « Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione

